



Dipartimento Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
Registrato il 05/03/2020
Prot. 300/A/1864/20/111/44



273185

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione con modificazione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. Circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero. Cittadini italiani iscritti all'AIRE.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Come noto, la legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ha introdotto disposizioni sulla circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero, modificando l'art. 93 del Codice della Strada.

L'art. 93, comma 1-bis) prevede un divieto assoluto di circolare con un veicolo immatricolato all'estero per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni.

E' stata posta all'attenzione di questa Direzione la questione relativa alla corretta interpretazione della disposizione che rimanda al requisito della residenza che deve avere il conducente del veicolo per trovarsi nella condizione vietata dalla norma suindicata.

Il dato testuale della norma, ai fini dell'applicazione delle relative disposizione, porta a ritenere che debba essere presa in considerazione la residenza intesa come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale di cui all'art. 43 del Codice Civile, dal quale discende l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe del Comune ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, prescindendo dalla cittadinanza posseduta.

In questo senso, i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero e, di conseguenza, provvedono alla iscrizione presso l'anagrafe del comune di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (AIRE), non possono essere considerati come residenti in Italia e, quindi, sono esclusi dal campo di applicazione del divieto previsto dal richiamato art. 93 CdS.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Forgione